



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

SEDE DI AMMAN

INIZIATIVA DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA DEI GRUPPI PIÙ VULNERABILI TRA I RIFUGIATI E LE COMUNITÀ OSPITANTI GIORDANE AID 011731/03/1

Call for Proposals

FAQ (Frequently Asked Questions)

FAQ n. 1 - In riferimento all'inclusione nella proposta dell'indicatore di obiettivo generale indicato a pag. 18 del bando, quale sarà la fonte di verifica? L'avanzamento dovrà essere monitorato dall'ente proponente o verrà monitorato da AICS?

Questa Sede AICS provvederà a rettificare la *Call for Proposals* in quanto si tratta di un refuso. L'indicatore va inteso per l'obiettivo specifico.

FAQ n. 2 - Un ente no profit italiano non iscritto all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii, ma registrato in Giordania precedentemente al 1937, può essere considerato partner locale?

Ai sensi dell'art. 1 delle procedure per l'affidamento di progetti di aiuto umanitario a soggetti non profit ex delibera del Comitato Congiunto n° 49/2018, per "partner locali" si intendono i soggetti non profit operanti in loco, internazionali o locali, con i quali il soggetto proponente (sia esso da solo o in qualità di mandatario di un'ATS), stipula degli accordi di partenariato finalizzati all'esecuzione di parte delle azioni e/o prestazioni previste nell'ambito della proposta progettuale. Pertanto, i soggetti con sede operativa in Italia, ma non iscritti all'elenco AICS non possono di regola essere partner dei progetti di aiuto umanitario e la Call in oggetto non prevede deroghe a tale principio.

FAQ n. 3 - in riferimento alla componente "Rafforzamento sistema e reti comunitarie", sono considerate eleggibili attività relative a riabilitazione e ristrutturazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità a servizi offerti da associazioni comunitarie di base?

Tali attività saranno considerate eleggibili solo se strettamente funzionali al rafforzamento del sistema di protezione e assistenza ai gruppi vulnerabili sia a livello della società civile sia attraverso l'*empowerment* e il coinvolgimento dei gruppi target e se prevederanno un'allocazione finanziaria contenuta e correttamente proporzionata rispetto alle attività di *capacity building*, sensibilizzazione e mobilitazione comunitaria.

FAQ n. 4 - Volendo presentare una proposta in ATS con una associazione locale (l'associazione italiana sarebbe l'Ente Capofila mandatario dell'ATS e quella locale l'Ente co-proponente/partner, ente mandante dell'ATS) con cui l'associazione italiana ha sviluppato un lungo e proficuo partenariato di oltre 10 anni

realizzando diversi progetti e in riferimento al paragrafo 5.1 della *Call for Proposals*, che tipo di documenti sono necessari per provare l'esistenza di un partenariato di lungo periodo? Inoltre, qualora fosse possibile procedere con la creazione di un'ATS con un'associazione locale, è sufficiente che essa deleghi un proprio rappresentante in Italia per firmare l'atto davanti al notaio italiano?

Ai fini della verifica del requisito ex par. 5.1, lett. a) della Call per il soggetto non profit privo di Sede operativa in Italia, è necessario allegare alla proposta progettuale copia dell'Accordo di collaborazione a carattere generale, sottoscritto dal soggetto iscritto all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii e dal soggetto non iscritto all'elenco di cui sopra. Tale accordo può essere di varia natura (affiliazione, associazione, partenariato) ma deve comunque essere, a pena esclusione, di carattere generale, preesistente alla presente *Call for Proposals* (e non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione alla presente *Call for Proposals*) e deve rimanere valido anche dopo la conclusione delle attività relative alla presente *Call for Proposals*;

Ai fini della verifica dell'Associazione Temporanea di Scopo, è necessario allegare alla proposta progettuale l'Accordo istitutivo dell'ATS relativo alla proposta progettuale, che deve rivestire la forma della scrittura privata autenticata da un notaio (o dall'ufficio consolare di riferimento), oppure, la Lettera d'impegno a firma dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti, a costituire l'ATS prima della stipula del Disciplinare d'incarico. Per la stipula dell'Accordo di ATS è necessario che chi sottoscrive l'accordo sia dotato di poteri di firma, eventualmente attestati con apposita delega di firma. Per ulteriori dettagli si suggerisce di consultare il notaio prescelto.

Per l'elenco dettagliato della documentazione da presentare si veda il par. 7 della Call.